



# COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – 🌐 [www.comune.isoladellascala.vr.it](http://www.comune.isoladellascala.vr.it)  
e-mail: [info@comune.isoladellascala.vr.it](mailto:info@comune.isoladellascala.vr.it)

## ATTO DEL SINDACO N° 81 DEL REGISTRO GENERALE

**OGGETTO : DIVIETO DI LANCIO E ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO E  
DI COMBUSTIONI DI MATERIALE VEGETALE ALL 'APERTO  
FINO AL 31.8.2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **luglio**

### IL SINDACO

Premesso che la Regione Veneto, con propria ordinanza n. 37 del 03.05.2022, ha dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, a causa di una condizione di deficit idrico generalizzato per scarsità di precipitazioni, diminuzione delle portate dei principali fiumi e di riempimento dei principali bacini;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 61 del 01/06/2022, n. 70 del 29/06/2022 e n. 78 del 15.7.2022 riguardanti le restrizioni all'uso di acqua potabile sul territorio di Isola della Scala fino al 31/08/2022 per emergenza idrica.

Tenuto conto che:

- la Regione Veneto con propria nota n. 277275 del 21.06.2022, pervenuta all'ente dalla Prefettura di Verona con prot. 12423 del 23.6.2022, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 e della recente Legge Regionale n. 13 del 01.06.2022, emanata a seguito delle contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali;
- la Regione Veneto, seppur dichiarando lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi solo per una parte del territorio regionale che non comprende specificamente il territorio di Isola della Scala ma solamente la zona collinare, montana e gardesana, ha invitato tutte le pubbliche Amministrazioni ad adottare idonee misure di carattere preventivo;

Constatato che:

- il prolungarsi della mancanza di precipitazioni, associato alle temperature al di sopra delle medie del periodo, sta determinando anche sul territorio comunale una forte siccità del terreno, con vegetazione erbacea ed arbustiva secca in aree incolte e lungo vie di comunicazione;
- i corsi d'acqua non utilizzati per l'irrigazione, a causa della suddetta crisi idrica, hanno livelli di portata molto bassi, che renderebbero difficili eventuali operazioni di prelievo per scoppi antincendio;

- nel periodo estivo, sul territorio si svolgono tradizionalmente sagre e feste popolari, che prevedono spettacoli pirotecnici, con lancio di fuochi d'artificio, innescati tramite il fuoco;

Considerato, quindi, che una tale condizione rappresenti un fattore di rischio reale per la pubblica e privata incolumità, in caso di principi di focolai che dovessero accadere nel periodo estivo;

Richiamato, inoltre, l'art. 186 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che disciplina, come segue, la combustione di materiali vegetali: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Ritenuto quindi, nel presente momento di siccità, di fondamentale importanza adottare ogni possibile misura di carattere preventivo a tutela della pubblica incolumità per il rischio incendi e, conseguentemente, di vietare fino al 31.8.2022:

- l'accensione di fuochi liberi all'aperto, effettuati come normali pratiche agricole, nel rispetto della normativa vigente, in particolar modo di ramaglie, sfalci, paglia e altri residui vegetali naturali non pericolosi;
- l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi a artifici pirotecnici e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti a fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici

Visto l'articolo n. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

Per le motivazioni richiamate in premessa, il divieto assoluto fino al 31/08/2022 sull'intero territorio del Comune di Isola della Scala di:

1. accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi a artifici pirotecnici e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti a fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici, nel corso di qualsiasi tipo di manifestazione o evento, pubblico o privato, riconosciuto o meno dall'Amministrazione Comunale, fino a data da destinarsi con successivo provvedimento;
2. combustione di materiali vegetali i naturali non pericolosi, così come descritti dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero: la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, secondo le modalità contemplate dalla normativa. Sono fatte salve le necessità di combustione, finalizzate alla tutela sanitaria, di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative.

## AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che il Corpo di Polizia Locale è incaricato alla verifica in merito all'osservanza della presente ordinanza;

## RACCOMANDA

- a tutti i cittadini di avere la massima attenzione e diligenza nell'accensione di fuochi all'aperto (es. barbecue), in ambito domestico, tenendo sotto costante controllo la combustione, soprattutto in presenza di vento.

## DISPONE

- che una copia del presente provvedimento sia trasmesso:
  - al Comando di Polizia Locale;
  - al Comando Carabinieri di Isola della Scala;
  - alla Prefettura di Verona;
  - alla Regione Veneto;
  - al Comando dei VVFF di Verona;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il presente atto sia reso noto alla cittadinanza tramite sito internet istituzionale e pagina la pagina Facebook istituzionale;

## INFORMA

che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

DARE ATTO che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Li, 22/07/2022



**IL SINDACO**  
**Luigi Mirandola**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.

82/2005.)